

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2023

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, localizzato nella regione Metropolitana e confermato il 4 giugno 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Cile hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
- (7) Il Cile ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Cile, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tale zona.
- (9) Il Canada e il Regno Unito hanno fornito informazioni aggiornate in relazione alle situazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso di alcuni prodotti nell'Unione.
- (10) Il Canada, in particolare, ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle province dell'Ontario e del Quebec, focolai confermati rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 18 aprile 2023.
- (11) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella contea di Powys (3) in Galles e in quella del South Yorkshire (1) in Inghilterra (Regno Unito), focolai confermati tra il 13 aprile 2023 e il 29 aprile 2023.
- (12) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.
- (13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito. Essa ritiene che il Canada e il Regno Unito abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone di tali paesi interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.
- (14) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, in Cile e nel Regno Unito.
- (15) Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione (*) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la zona CA-2.1 alle voci relative al Canada nei suddetti allegati. Poiché è stato rilevato un errore, la riga relativa alla zona CA-2 nell'allegato V, parte 2, dovrebbe essere rettificata di conseguenza.
- (16) Inoltre, le voci nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono state oggetto di ripetute modifiche. Per motivi di chiarezza, detta sezione dell'allegato XV dovrebbe essere integralmente sostituita.
- (17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (18) Nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/215.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione, del 17 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 37 del 18.2.2022, pag. 28).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla descrizione della zona CA-2 è sostituita dalla seguente:

«Canada	CA-2	Territorio del Canada corrispondente a:».
---------	------	---

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.181 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.181	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.4.2023	14.6.2023»;
---------------	----------	--	-------	--	----------	-------------

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.187 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.187	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.4.2023	14.6.2023»;
---------------	----------	--	-------	--	-----------	-------------

iii) alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.10 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CL-2.11:

«CL Cile	CL-2.11	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		4.6.2023»;	
-------------	---------	--	-------	--	------------	--

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.298 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.298	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.4.2023	7.6.2023»;
--------------------	----------	--	-------	--	-----------	------------

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.300, GB-2.301 e GB-2.302 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.300	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.4.2023	7.6.2023
	GB-2.301		N, P1		27.4.2023	7.6.2023
	GB-2.302		N, P1		29.4.2023	7.6.2023»;

b) nella parte 2, alla voce relativa al Cile, dopo la descrizione della zona CL-2.10 è aggiunta la descrizione seguente della zona CL-2.11:

«Cile	CL-2.11	Metropolitana Region, Province of Melipilla, Commune of San Pedro Latitude -33.9728 Longitude -71.2964 PZ: Communities: Santa Rosa de la Sierra, Lo Chacón and Las Palmas SZ: Communities: Santa Rosa de la Sierra, El Membrillo, El Ajial, San Vicente, El Peumo and Longovilo»;
-------	---------	--

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.181 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.181	POU, RAT	N, P1		5.4.2023	14.6.2023
		GBM	P1		5.4.2023	14.6.2023»;

ii) alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.187 sono sostituite dalle seguenti:

«CA Canada	CA-2.187	POU, RAT	N, P1		18.4.2023	14.6.2023
		GBM	P1		18.4.2023	14.6.2023»;

iii) alla voce relativa al Cile, dopo le righe relative alla zona CL-2.10 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona CL-2.11:

«CL Cile	CL-2.11	POU, RAT	N, P1		4.6.2023	
		GBM	P1		4.6.2023»;	

iv) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.298 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.298	POU, RAT	N, P1		13.4.2023	7.6.2023
		GBM	P1		13.4.2023	7.6.2023»;

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.300, GB-2.301 e GB-2.302 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.300	POU, RAT	N, P1		23.4.2023	7.6.2023
		GBM	P1		23.4.2023	7.6.2023
	GB-2.301	POU, RAT	N, P1		27.4.2023	7.6.2023
		GBM	P1		27.4.2023	7.6.2023
	GB-2.302	POU, RAT	N, P1		29.4.2023	7.6.2023
		GBM	P1		29.4.2023	7.6.2023»;

3) nell'allegato XV, parte 1, la sezione A è sostituita dal seguente:

«**Sezione A:** elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A (*) o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692) richiesto per ciascuna specie di origine delle carni

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Specie di origine delle carni trasformate, cfr. definizioni di cui all'articolo 2											
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto i suini)	Suini detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto le razze domestiche dei suini)	Ungulati selvatici (eccetto i suini)	Suini selvatici (eccetto le razze domestiche dei suini)	Pollame diverso dai ratiti	Ratiti	Selvaggina da penna	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR Argentina	AR-0	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
	AR-1	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
	AR-2	A	A	C	A	A	C	C	D	D	D	MPNT (**) MPST	
AU Australia	AU-0	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (**) MPST	
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
BH Bahrein	BH-0	B	B	B	B	B	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
BR Brasile	BR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
	BR-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	A	A	MPNT (**) MPST	

	BR-2	C	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
	BR-3	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	D	D	MPNT (**) MPST	
	BR-4	B	Non autorizzato	Non autorizzato	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
BW Botswana	BW-0	B	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	D	Non autorizzato	MPST	
BY Bielorussia	BY-0	C	C	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
CA Canada	CA-0	A	A	A	A	A	A	A	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
	CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (**) MPST	
	CA-2	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (**) MPST	
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7												
CL Cile	CL-0	A	A	A	A	A	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
	CL-1	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	MPNT (**) MPST	
	CL-2	A	A	A	A	A	B	B	D	D	D	D	MPNT (**) MPST	
CN Cina	CN-0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MPST	
	CN-1	B	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	MPST	

CO Colombia	CO-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	A	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
ET Etiopia	ET-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
GB Regno Unito	GB-0	A	A	A	A	A	A	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
	GB-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (**) MPST	
	GB-2	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (**) MPST	
GG Guernsey	GG-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato		
GL Groenlandia	GL-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	MPNT (**) MPST	
HK Hong Kong	HK-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	Non autorizzato	MPST	
IL Israele	IL-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D	MPST	
IM Isola di Man	IM-0	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
IN India	IN-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
JE Jersey	JE-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato		

JP Giappone	JP-0	A	Non autorizzato	B	A	B	Non autorizzato	Non autorizzato	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
KE Kenya	KE-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
KR Corea del Sud	KR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
MA Marocco	MA-0	B	B	B	B	B	B	B	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
MD Moldova	MD-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
ME Montenegro	ME-0	A	A	D	A	D	D	D	D	D	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
MG Madagascar	MG-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D	MPST	
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	A	A	B	A	B	B	B	A	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
MU Maurizio	MU-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
MX Messico	MX-0	A	D	D	A	D	D	D	D	D	D	MPNT (**) MPST	
MY Malaysia	MY-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato		

MY-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
NA Namibia	NA-0	B	B	B	B	B	B	B	B	D	A	D	MPNT (**) MPST
NC Nuova Caledonia	NC-0	A	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (**) MPST
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST
PY Paraguay	PY-0	C	C	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST
RS Serbia	RS-0	A	A	B o C	A	D	D	D	D	D	D	Non autorizzato	MPNT (**) MPST
RU Russia	RU-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	C	C	D	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST
	RU-2	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	C	C	D	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST
SG Singapore	SG-0	B	B	B	B	B	B	B	B	D	D	Non autorizzato	MPST

SZ Eswatini	SZ-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
TH Thailandia	TH-0	B	B	B	B	B	B	B	A	A	D	MPNT (**) MPST	
TN Tunisia	TN-0	C	C	B	C	B	B	B	A	A	D	MPNT (**) MPST	
TR Turchia	TR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
UA Ucraina	UA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato		
	UA-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	A	A	MPNT (**) MPST	
	UA-2	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
US Stati Uniti	US-0	A	A	A	A	A	A	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (**) MPST	
	US-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (**) MPST	
	US-2	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (**) MPST	
UY Uruguay	UY-0	C	C	B	C	B	Non autorizzato	Non autorizzato	D	A	D	MPNT (**) MPST	
XK Kosovo	XK-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	C o D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	1

ZA Sud Africa	ZA-0	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
ZW Zimbabwe	ZW-0	C	C	B	C	B	B	B	D	D	D	MPST	

(*) "A" significa che non è richiesto nessuno dei trattamenti di riduzione dei rischi B, C o D (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692).

(**) Solo per i prodotti cui è stato assegnato il trattamento "A".»